

**L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI
SICUREZZA NELLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI**

**DAL D.P.R. 151/2011 AL
NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

**Dott. Ing.
Vasco Vanzini**

IL D.P.R. 151/2011

Regolamento di carattere amministrativo, nasce per coniugare l'esigenza primaria di interesse pubblico

TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

con i principi generali dell'attività amministrativa richiamati dalla Legge 241/90.

In particolare:

SEMPLIFICAZIONE del procedimento

RAPIDITA' per l'avvio delle attività produttive (SCIA)

D.P.R. 151/2011

PRINCIPIO DI **PROPORZIONALITA'**

dell'azione amministrativa

modulazione degli adempimenti in relazione alla pericolosità delle attività (categoria **A, B, C**)

PRINCIPIO DI **SUSSIDIARIETA'**

trasferimento di compiti dai Vigili del Fuoco ai **professionisti antincendio (Asseverazione)**

D.P.R. 151/2011

**LA NUOVA FIGURA DEL
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO**

Art. 7 D.M. 5/8/2011

Iscrizione negli elenchi ai sensi del D.Lgs. 139/2006
obbligo all'aggiornamento in materia di P.I. (40 h in 5 anni)

Art. 7 D.P.R. 7/8/2012 n. 137

Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali
obbligo alla formazione continua con il sistema dei crediti

D.P.R. 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Il certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, *in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.*

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE

- **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
- **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
- **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

D.P.R. 151/2011

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**.



D.P.R. 151/2011

Schema della procedura per le attività della Categoria A*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF




1

L'imprenditore inizia i lavori



2

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



3

Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio

D.P.R. 151/2011

Schema della procedura per le attività della Categoria C*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF




1

Prima di iniziare i lavori, l'imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l'esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere



2

A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.



3

Spedisce la documentazione tramite procedura *online* al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio

34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg

45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;		fino a 25 addetti.	oltre 25 addetti.
51	attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli, cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario,

IL **NUOVO CODICE** DI PREVENZIONE INCENDI

è lo strumento di natura tecnica attraverso il quale si realizza il superamento dei limiti rappresentati dalla normativa tradizionale di Prevenzione Incendi avvicinando la normativa nazionale agli standard internazionali, ovvero il passaggio

**DALL'APPROCCIO PRESCRITTIVO
ALL'APPROCCIO **PRESTAZIONALE****

IL **NUOVO CODICE** DI PREVENZIONE INCENDI

è lo strumento di natura tecnica attraverso il quale si realizza il superamento dei limiti rappresentati dalla normativa tradizionale di Prevenzione Incendi avvicinando la normativa nazionale agli standard internazionali, ovvero il passaggio

**DALL'APPROCCIO PRESCRITTIVO
ALL'APPROCCIO **PRESTAZIONALE****

APPROCCIO PRESCRITTIVO - LIMITI

Il legislatore effettua a priori la valutazione del rischio e stabilisce le prescrizioni ritenute idonee alla sua compensazione.

L'ambito di applicazione è di carattere **VERTICALE**

La sicurezza si traduce in una semplice verifica della rispondenza formale ai requisiti richiesti.

Facile ma poco flessibile, spesso restrittivo. Inadeguato nei confronti delle specificità. Mancata quantificazione del contributo fornito alla sicurezza da parte di ogni singolo apprestamento.

Se non riesco a rispettare tutte le prescrizioni integralmente ricorro all'istituto della

DEROGA

Allungamento dei tempi
Procedimento a volte nebuloso

APPROCCIO PRESCRITTIVO - **DEROGA** CASO LIMITE



APPROCCIO PRESCRITTIVO - EDIFICI CASI LIMITE



THE SPIRE
Equivalent to 95 stories high


THE VIEW FROM THE SHARD
Levels 68-72

RESIDENCES
Levels 53-65

SHANGHAI LA HOTEL, AT THE SHARD
Levels 34-52

BARS AND RESTAURANTS
Levels 31-33

THE SHARD OFFICES
Levels 2-28




APPROCCIO PRESTAZIONALE

I requisiti di sicurezza richiesti sono raggiunti in una visione sistemica d'insieme.

L'ambito di applicazione è di carattere **ORIZZONTALE**

La rispondenza di ogni singolo elemento ai requisiti richiesti ottiene un insieme soddisfacente. Tutte le misure di protezione hanno lo stesso peso



I requisiti richiesti (**prestazioni**) sono raggiunti in una visione d'insieme e individuate in termini di livello. I livelli di prestazione comportano il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al fine del raggiungimento degli **obiettivi**.

D.M. 9/3/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni



D.M. 9/5/2007 Approccio ingegneristico alla prevenzione incendi

che però prevedono ancora il ricorso alla DEROGA

NUOVO CODICE DI P.I. - OBIETTIVI 1

Ai 5 obiettivi che definiscono la **sicurezza in caso di incendio** individuati dalla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD):

- Capacità portante della struttura garantita per un determinato periodo di tempo;
- Limitazione della produzione e della propagazione di fiamme e fumi all'interno delle costruzioni;
- Limitazione della propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine;
- Possibilità per gli occupanti di abbandonare la costruzione o di essere messi in salvo;
- La sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione.



NUOVO CODICE DI P.I. - OBIETTIVI 2

Si aggiungono gli obiettivi individuati dal Requisito essenziale (R.E.) n° 7 del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR):

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Oltre a quelli determinati dalle esigenze specifiche dell'attività:

- Salvaguardia degli edifici di rilievo storico/artistico
- Garanzia e continuità di esercizio per le opere strategiche



NUOVO CODICE - I PASSI DELLA PROCEDURA 1

Effettuazione della valutazione del rischio attraverso la determinazione degli indicatori di rischio

R_{vita}

Dipende dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti e dalla velocità di crescita dell'incendio

R_{beni}

Riferito al carattere strategico dell'opera e al suo valore storico, culturale, architettonico

R_{ambiente}

Con esclusione delle attività civili ove non sono presenti sostanze pericolose in quantità significativa

NUOVO CODICE - I PASSI DELLA PROCEDURA 2

Attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna delle **misure** individuate che compongono la **strategia** antincendio

Misure

Categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio incendio

Strategia

Combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio

NUOVO CODICE - MISURE ANTINCENDIO

Reazione al fuoco - limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio nell'ambiente. (**misura di protezione passiva**)

Resistenza al fuoco - garantire la capacità portante per un tempo minimo determinato.

Compartimentazione - limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all'interno dell'attività stessa.

Esodo - assicurare che gli occupanti possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro in caso d'incendio.

Gestione della sicurezza antincendio - garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio (**misura di tipo organizzativa/preventiva**).

Controllo dell'incendio - individuare i presidi antincendio da installare nell'attività (**misura di protezione attiva**).

Rivelazione ed allarme - rivelare l'incendio quanto prima possibile e lanciare l'allarme.

Controllo di fumi e calore - consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

Operatività antincendio - rendere possibile l'effettuazione degli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco, garantendo nel contempo la sicurezza dei soccorritori.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

NUOVO CODICE - I PASSI DELLA PROCEDURA 2

Misura antincendio	Livelli di prestazione
Reazione al fuoco	I II III IV
Resistenza al fuoco	I II III IV V
Compartimentazione	I II III
Esodo	I II
Gestione della sicurezza antincendio	I II III
Controllo dell'incendio	I II III IV V
Rivelazione ed allarme	I II III IV
Controllo di fumi e calore	I II III
Operatività antincendio	I II III IV
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	I

I requisiti richiesti per il soddisfacimento del livello di prestazione attribuito a seguito della valutazione del rischio sono di ordine crescente partendo da quelli minimi del livello I per arrivare a quelli volontari o richiesti dalla Autorità competente previsti per i livelli IV e V

Individuazione delle **soluzioni**

Soluzioni conformi

di tipo deterministico, pienamente definite nel nuovo codice e di immediata applicazione

Soluzioni alternative

di tipo prestazionale, individuate con l'impiego dei metodi di progettazione della sicurezza ammessi

Soluzioni in deroga

attivazione del procedimento di deroga come previsto dalla normativa vigente

NUOVO CODICE - **STRUTTURA**

RTO

Regole Tecniche Orizzontali

Applicabili generalmente a tutte le attività non normate

RTV

Regole Tecniche Verticali

Previste, in questa prima fase, solo per le scuole e per le aree a rischio specifico

FSE

Metodi per l'Ingegneria della Sicurezza Antincendio

Rappresenta le Soluzioni Alternative. Non è più richiesto il ricorso alla deroga

NUOVO CODICE - CAMPO DI APPLICAZIONE

In prima fase si applica integralmente alle attività del DPR 151/11 non normate con regole prescrittive verticali e alle scuole

9 14 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 50 51
52 53 54 56 57 63 64 67 no asili nido, 70 75 solo depositi di rotabili, 76

e sono alternative alle seguenti norme orizzontali

D.M. 15/3/2005 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali

D.M. 9/3/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco

D.M. 16/2/2007 Classificazione di resistenza al fuoco

D.M. 20/12/2012 Decreto impianti

NUOVO CODICE - CONCLUSIONI

Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi rappresenta lo sforzo profuso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per allineare la normativa di **Sicurezza** ai Paesi internazionali più evoluti.

Il salto culturale che viene richiesto ai Professionisti Antincendio è senza dubbio impegnativo, ma la strada è ormai tracciata e l'applicazione volontaria prevista in una prima fase ne consentirà l'impiego graduale e progressivo.



Si ringrazia per l'attenzione

ANPE - 2a Conferenza Nazionale